

RITENUTE PREVIDENZIALI: VERSAMENTO IN CORSO DI GIUDIZIO?

Com'è noto il mancato versamento delle ritenute previdenziali a norma del D.Lgs. n. 211/1994 costituisce reato per il datore di lavoro se non provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.

La Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 1855 del 18.1.2012, ha affermato che il versamento effettuato dall'imputato nel corso del giudizio costituisce causa di non punibilità se lo stesso non ha ricevuto dall'ente previdenziale la contestazione o la notifica dell'accertamento delle violazioni.

In materia ci sono diversi orientamenti:

- l'indirizzo prevalente ritiene che nel caso non risulti certa la contestazione o la notifica dell'avvenuto accertamento delle violazioni, il termine di tre mesi per il versamento dovuto, decorre dalla data di notifica del decreto di citazione per il giudizio;
- il secondo ed opposto indirizzo interpretativo, ritiene invece che in mancanza di contestazione o notifica dell'accertamento della violazione, l'azione penale non può essere iniziata per cui non può essere emesso un valido decreto di citazione.

Tuttavia, per la Cassazione, l'art. 2 del D.L. n. 463/1983, ha esclusivamente previsto la posticipazione dell'invio della denuncia di reato al P.M. al versamento delle ritenute non corrisposte da parte del datore di lavoro.

La norma, infatti, non prevede nulla con riferimento all'ipotesi in cui l'esercizio dell'azione penale sia avvenuto prima che l'imputato sia stato messo in condizione di fruire della causa di non punibilità o per l'omessa contestazione e notificazione dell'accertamento delle violazioni o per irregolarità della notificazione.

Le Sezioni Unite Penali hanno affermato l'equivalenza della notifica dell'avviso di accertamento della violazioni con il decreto di citazione a giudizio, solo quando quest'ultimo contenga tutti gli elementi essenziali del predetto avviso.

Conseguenza di tale affermazione è il fatto che, al fine del verificarsi della causa di non punibilità, va ritenuto tempestivo il versamento delle ritenute previdenziali effettuato dall'imputato nel corso del giudizio, allorché risulti che lo stesso non ha ricevuto dall'ente previdenziale la contestazione o la notifica dell'accertamento delle violazioni o non sia stato raggiunto nel corso del procedimento penale da un atto che contenga gli elementi essenziali dell'avviso di accertamento.

Se poi - continua la sentenza - il procedimento sia pervenuto in sede di legittimità, senza che l'imputato sia stato posto in grado di fruire della causa di non punibilità, deve essere disposto l'annullamento con rinvio della sentenza per consentire allo stesso di fruire della facoltà concessa dalla legge.

Donatella Chiomento
Studio Chiomento